



**COMUNE DI PARABITA
PROVINCIA DI LECCE**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE,
DELLE BANDIERE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E DI QUELLA DELL'UNIONE EUROPEA,
DELLA FASCIA TRICOLORE**

Approvato con deliberazione C.C. n.40 del 03/08/2005

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dello stemma, del gonfalone, delle bandiere della Repubblica Italiana e di quella dell'Unione Europea e della fascia tricolore.

2. Viene emanato in applicazione dello Statuto comunale, della legge 5 febbraio 1998 n. 22 e del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121.

ART. 2 Partecipazione del Comune a cerimonie

1. La partecipazione del Comune a cerimonie pubbliche con il gonfalone e fascia tricolore sarà disposta dal Sindaco, o suo delegato, con apposito provvedimento che dovrà richiamare la norma in base alla quale è disposta la partecipazione o indicarne succintamente le ragioni.

2. La partecipazione del gonfalone deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato.

3. Salvo diversa assegnazione di posti, il Sindaco, la Giunta e i Consiglieri Comunali, durante la cerimonia, seguiranno il gonfalone comunale.

4. Il provvedimento di cui al precedente comma 1 deve essere tempestivamente partecipato al Comando del Corpo di Polizia Municipale e al dipendente incaricato di portare il Gonfalone.

CAPO II LO STEMMA COMUNALE

ART. 3 Descrizione dello stemma

1. Lo stemma del Comune è stato concesso con Decreto del Capo del Governo in data 10 gennaio 1929.

2. Lo stemma araldico è costituito "d'azzurro, al castello torricellato di due, al naturale, aperto di nero, posto su una pianura erbosa di verde e due cipressi, al naturale, uscenti dalla cortina, con l'Arcangelo Gabriele, pure al naturale, con la spada sguainata, librato sulla Torre di destra".

ART. 4 Stemma e custodia

1. Lo stemma è riprodotto nel timbro ufficiale metallico del Comune per la identificazione degli atti e documenti, rendendoli così ufficiali e legali ad ogni effetto di legge.

2. Il timbro ufficiale di cui al precedente comma 1 è custodito sotto la responsabilità del Segretario Comunale, personalmente o a mezzo di dipendente di ruolo da lui delegato. La conservazione, con tutti gli atti ufficiali del suo riconoscimento, dovrà essere assicurata sotto chiave.

ART. 5

Divieto di uso dello stemma

1. Lo stemma è di proprietà del Comune ed è vietato, in via assoluta, a chiunque, di farne uso, fatto salvo l'uso autorizzato come al successivo comma 2.

2. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune a enti od istituzioni per fini anche non istituzionali, nonché a privati, ove sussista un pubblico interesse.

ART. 6

Riproduzione del timbro ufficiale

1. Per gli usi correnti certificativi, il Segretario Comunale, con apposito provvedimento, potrà disporre la riproduzione del timbro ufficiale con l'aggiunta dell'indicazione inequivocabile dell'ufficio cui sono assegnate le riproduzioni stesse.

2. La consegna dei timbri riprodotti come al precedente comma 1 dovrà risultare da apposito verbale. Il consegnatario avrà cura di conservarlo e sarà personalmente responsabile dell'uso.

CAPO III

IL GONFALONE

ART. 7

Descrizione del Gonfalone

1. Il Gonfalone è costituito da un drappo azzurro riccamente ornato di ricami e caricato dello stemma, come descritto nel precedente art. 3, con la iscrizione centrata in oro: Comune di Parabita. I cordoni saranno dorati. Sotto la freccia sarà posta una cravatta con nastro tricolore.

ART. 8

Custodia del Gonfalone

1. Il Gonfalone viene ordinariamente custodito nell'anticamera dell'Ufficio del Sindaco, in apposito armadio a vetri.

ART. 9

Uso del Gonfalone

1. Il Gonfalone non serve per l'esposizione, ma unicamente per la partecipazione a cerimonie.

2. In tutte le cerimonie, il Gonfalone segue o affianca la bandiera nazionale cui spetta il posto d'onore.

ART. 10

Scorta al Gonfalone

1. Il Gonfalone del Comune è scortato da due appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in alta uniforme, senza l'arma d'ordinanza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, lettera e), del Regolamento del Corpo.

2. Il Gonfalone è portato, previa comunicazione da parte del Sindaco, da personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale.

In caso di assenza, impedimento o di indisponibilità del personale di P.M., può essere anche portato da altro personale del Comune, appositamente individuato dal Sindaco, munito di divisa di colore nero, con camicia bianca e cravatta nera, e di apposito cinturone portabandiera.

ART. 11

Cerimonie religiose

1. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in Chiesa, il Gonfalone civico starà alla destra araldica dell'altare; per le altre rappresentanze si darà la precedenza a quella della Provincia (dall'altro lato dell'altare) e alternativamente alle altre bandiere.

ART. 12

Processioni religiose e cortei funebri

1. Nelle processioni religiose il Gonfalone seguirà immediatamente il Clero, con lo stesso ordine indicato All'art. 11, mentre le altre rappresentanze con o senza vessillo si uniranno a seconda del grado gerarchico.

2. Nei cortei funebri, anche secondo l'usanza, i vessilli seguiranno il feretro od apriranno i cortei stessi.

3. Il Gonfalone con applicate due strisce di velo nero:

a) recherà l'ultimo saluto al Sindaco, agli Assessori Comunali e ai Consiglieri Comunali durante il loro mandato e ai dipendenti comunali in servizio;

b) parteciperà agli altri eventi luttuosi comunali o extra comunali, se ritenuto necessario dalla Giunta Comunale.

ART. 13

Cortei commemorativi

1. In occasione di cortei per commemorazioni o altre circostanze civili o patriottiche di particolare rilievo, il Gonfalone civico deve trovare posto in testa al corteo stesso, riservando il posto d'onore alla bandiera nazionale ed a quelle decorate al valore civile o militare.

2. In presenza del Gonfalone della Provincia, questo deve avere il posto d'onore di fianco a quello del Comune o dei Comuni rappresentati, salvo il caso dei vessilli decorati che debbono sempre procedere dopo la bandiera nazionale.

3. I Vessilli di altre organizzazioni debbono essere collocati e procedere in seconda fila, con a fianco le rispettive rappresentanze.

CAPO IV ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI

ART. 14

Le bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea

1. Le bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea vengono esposte all'esterno della Casa Comunale e degli altri edifici comunali in corrispondenza dell'orario di attività degli Uffici. Qualora vi sia una sufficiente illuminazione le bandiere possono restare esposte anche durante la notte.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento sindacale, vengono individuati gli altri edifici comunali ove saranno esposte le bandiere nelle seguenti giornate: 7 gennaio (Festa del Tricolore), 11 febbraio (Patti Lateranensi), 25 aprile (Festa della Liberazione), 1° maggio (Festa del Lavoro), 9 maggio (Giornata d'Europa), 2 giugno (Festa della Repubblica), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (Festa dell'Unità Nazionale), il giorno della Festa della Santa Patrona Santa Maria della Coltura, in altre giornate qualora il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Prefetto abbiano emanato direttive.

ART. 15

Regole per l'esposizione delle bandiere

1. La bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea devono avere uguale dimensione e materiale e devono essere esposte affiancate su aste o pennoni della stessa altezza.

2. La bandiera italiana deve essere alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupare il posto d'onore.

3. La bandiera italiana deve essere posizionata a destra; se sono esposte bandiere in numero dispari quella italiana va posizionata al centro.

4. Se i pennoni disponibili sono tre e le bandiere da esporre sono due viene lasciato libero il pennone centrale.

5. La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione.

6. In caso di lutto le bandiere sono tenute a mezz'asta e possono essere inserite due strisce di velo nero.

7. Le bandiere vanno esposte in buono stato di conservazione e correttamente dispiegate senza figure, scritte o lettere, nemmeno sull'asta.

8. Su ogni asta si appone una sola bandiera.

ART. 16

Tempi di esposizione

1. In occasione delle riunioni del Consiglio Comunale, le bandiere sono esposte con l'inizio dell'attività degli uffici, nella giornata di convocazione delle sedute e sono ammainate al termine dei lavori consiliari.

2. Nei seggi elettorali la bandiera Italiana e dell'Unione Europea sono esposte dall'insediamento degli uffici elettorali sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

ART. 17

Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici comunali

1. All'interno degli edifici comunali la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea sono esposte:

- a) nell'Ufficio del Sindaco;
- b) nella Sala del Consiglio Comunale o altra sede ove, per particolari motivi, il Consiglio Comunale è stato convocato;
- c) nell'Ufficio del Segretario.

2. Nell'Ufficio del Sindaco e del Segretario Generale si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.

3. Le bandiere nazionali ed europea, di uguali dimensioni e materiale sono esposte su aste poste a terra ed in prossimità della scrivania del Sindaco e del Segretario Generale o del tavolo della Presidenza del Consiglio.

4. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al centro. In caso di lutto potranno adattarsi alle bandiere due strisce di velo nero.

ART. 18

Esposizione delle bandiere nelle cerimonie

1. In caso di pubbliche cerimonie la bandiera italiana occupa il primo posto e nelle cerimonie funebri sono applicate due strisce di velo nero.

2. All'esterno e all'interno degli edifici comunali si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri, visite ufficiali di personalità straniere.

3. La custodia della fascia è affidata all'Ufficio di Polizia Municipale.

CAPO V
LA FASCIA TRICOLORE

ART. 19
Uso della fascia tricolore

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e dello stemma del Comune, da portarsi in tracolla.
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco il quale potrà farsi rappresentare con l'uso del distintivo della carica.

CAPO VI
NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 20
Designazione del responsabile del procedimento

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con determina dirigenziale, è individuato il responsabile alla verifica della corretta esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno degli edifici comunali ed il sostituto, nonché dell'uso e custodia del Gonfalone e della Fascia Tricolore.

ART. 21
Entrata in vigore

1. Per quanto non ricompreso nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1998 n. 22 e del D.P.R. 7 APRILE 2000 N. 121.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo ai controlli ed alle pubblicazioni di legge.
3. Il Segretario Comunale provvederà ad inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali.

INDICE

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 2
Art. 2	Partecipazione del Comune a cerimonie	pag. 2
CAPO II	LO STEMMA COMUNALE	
Art. 3	Descrizione dello stemma	pag. 2
Art. 4	Stemma e custodia	pag. 2
Art. 5	Divieto di uso dello stemma	pag. 3
Art. 6	Riproduzione del timbro ufficiale	pag. 3
CAPO III	IL GONFALONE	
Art. 7	Descrizione del Gonfalone	pag. 3
Art. 8	Custodia del Gonfalone	pag. 3
Art. 9	Uso del Gonfalone	pag. 3
Art. 10	Scorta al Gonfalone	pag. 4
Art. 11	Cerimonie religiose	pag. 4
Art. 12	Processioni religiose e cortei funebri	pag. 4
Art. 13	Cortei Commemorativi	pag. 4
CAPO IV	ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO EGLI EDIFICI COMUNALI	
Art. 14	Le bandiere della Repubblica	pag. 5
Art. 15	Regole per l'esposizione delle bandiere	pag. 5
Art. 16	Tempi di esposizione	pag. 6
Art. 17	Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici comunali	pag. 6
Art. 18	Esposizione delle bandiere nelle cerimonie	pag. 6
CAPO V	LA FASCIA TRICOLORE	
Art. 19	Uso della fascia tricolore	pag. 7
CAPO VI	NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE	
Art. 20	Designazione del responsabile del procedimento	pag. 7
Art. 21	Entrata in vigore	pag. 7